

**Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e
per la ricerca scientifica e tecnologica
Direzione Generale per lo studente e il diritto allo studio**

Prot. 658

Roma, 21 marzo 2005

Immatricolazioni degli studenti stranieri e comunitari presso:

- **le Università italiane statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale**
- **le Istituzioni italiane statali per l'alta formazione artistica e musicale e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale.**

Disposizioni valide per il triennio 2005-2007

Annualmente saranno definiti e adeguatamente pubblicizzati i termini di scadenza degli adempimenti dei vari soggetti interessati

[Calendario delle scadenze per le immatricolazioni ai corsi di laurea, ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico e non anno accademico 2005- 2006\(formato .pdf\)](#)

Le presenti disposizioni sono state concordate con i Ministeri degli Affari Esteri e dell'Interno e sono diramate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle Università, dal Ministero degli Affari Esteri alle Rappresentanze diplomatico-consolari, dal Ministero dell'Interno alle Questure

AVVERTENZE

valide per tutte le tipologie degli studenti

Nel caso in cui il candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana, prevale quest'ultima (legge 31 maggio 1995, n.218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, art.19 paragrafo 2).

Sono equiparati ai cittadini comunitari:

- 1.** i cittadini di NORVEGIA, ISLANDA e LIECHTENSTEIN, in attuazione dei Regolamenti CEE nn. 1408/71, 1612/68 e 574/72, nonché del Regolamento n. 307/1999 che dispone l'estensione agli studenti delle norme contenute negli stessi Regolamenti 1408/71 e 574/72;
- 2.** i cittadini della SVIZZERA, a decorrere dal 1 giugno 2002, in virtù dello specifico accordo bilaterale sottoscritto in data 21.6.1999 e ratificato in data 17.04.2002, che recepisce i Regolamenti 1408/71 e 307/99 sopra menzionati;
- 3.** i cittadini della Repubblica di San Marino, sulla base del Trattato di Amicizia e Buon Vicinato del 31 marzo 1939, ratificato con legge 6 giugno 1939, n.132.

Allegati:

Allegato 1

Allegato 2

Modelli: A, B, C, D, E, F, G, H, I, L

PARTE PRIMA

Gli studenti

Immatricolazioni ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e non

CAPITOLO PRIMO

Studenti stranieri residenti all'estero

AVVERTENZE:

- ◆ Le presenti disposizioni **non si applicano** – salvo che per quanto concerne i titoli di studio necessari per l'accesso ed i relativi atti consolari :
 1. ai candidati beneficiari di borse di studio del Governo Italiano, per effetto di protocolli esecutivi di Accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, le cui iscrizioni sono regolate dalle specifiche disposizioni diramate dalla D.G.P.C.C. Uff. VI e dalla D.G.C.S. Uff. IX del Ministero degli Affari Esteri;
 2. agli studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi, dal Governo del Paese di provenienza, nell'ambito di accordi tra le Università italiane e quelle dei Paesi interessati.
Tali categorie di studenti accedono ai corsi universitari in soprannumero ai sensi dell'art. 46, c. 1 del D.P.R. 31.08.1999, n. 394.
- ◆ Le presenti disposizioni **si applicano:**
 1. anche per l'accesso alle Università non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale salvo per quanto attiene alle date e alla natura delle prove di ammissione, aspetti per i quali le Rappresentanze e gli interessati possono assumere informazioni presso le segreterie di dette Università;
 2. ai candidati beneficiari di borse di studio assegnate dai Governi dei paesi di provenienza, autonomamente e al di fuori delle menzionate condizioni patrizie.

I.1 Presentazione della domanda

A) Gli studenti interessati all'immatricolazione ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico:

- in possesso di uno dei titoli di studio, di cui **all'[allegato 1](#)** producono alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza la domanda di preiscrizione in originale più duplice copia secondo il **[Modello A](#)** indicando **esclusivamente un solo corso** scelto tra quelli per i quali le singole Università riservano uno specifico numero dei posti;

- in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, o anche quadriennale, se conseguito presso le scuole italiane all'estero (statali, paritarie, legalmente riconosciute), oppure di uno dei titoli finali di Scuola Secondaria di cui all'**[allegato n.2](#)** presentano la domanda di iscrizione al di fuori dello specifico contingente riservato dalle Università, per il tramite della competente Rappresentanza italiana all'estero, almeno un mese prima della scadenza che sarà prevista per la presentazione diretta all'Università da parte dei candidati italiani.

In entrambi i casi la domanda è accettata dalle Rappresentanze diplomatico-consolari con riserva nel caso in cui lo studente frequenti l'ultimo anno di scuola secondaria e sia in procinto di sostenere gli speciali esami di idoneità accademica previsti dall'ordinamento scolastico cui il titolo di studio si riferisce.

B) Gli studenti, interessati all'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico

- in possesso di **titolo di studio conseguito all'estero** presso una Università o presso Istituti di Istruzione superiore post-secondaria producono alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza la domanda di preiscrizione in originale più duplice copia, secondo il **[Modello F](#)**.

In casi particolari, i candidati possono presentare domanda presso la Rappresentanza italiana sita in un Paese terzo. Il Capo di tale Rappresentanza deciderà l'accettazione o meno della stessa, in base alla valutazione delle singole situazioni e tenendo conto anche del pubblico interesse.

L'elenco dei corsi e del corrispondente contingente di posti riservato da ogni Ateneo saranno consultabili sul sito web del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, all'indirizzo: www.miur.it > Study in Italy, ovvero www.miur.it > università > studenti stranieri e sul sito web del MAE <http://www.esteri.it> > politica estera > politica culturale > attività > cooperazione universitaria > iscrizione studenti stranieri.

L'elenco sarà pubblicizzato anche dalle Università e dalle Rappresentanze italiane all'estero.

Gli studenti indicati ai punti A) e B) devono indicare il corso con la stessa denominazione che è riportata nell'elenco predetto.

Nella domanda devono essere indicati il recapito telefonico, il recapito in Italia e una e-mail ove questi ultimi fossero disponibili.

I.2 Documentazione obbligatoria da allegare per le richieste di immatricolazione ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico

I documenti che dovranno essere allegati alla domanda sono i seguenti:

- a) titolo finale degli studi secondari in originale, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge;
- b) certificato attestante il superamento dell'eventuale prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza (es.: Vestibular in Brasile, Selectividad in Spagna, Prova de Aferiçao o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc..).

Non è richiesto tuttavia il superamento di esami in loco che si configurino esclusivamente come "concorsi" per la definizione dei vincitori dei posti programmati in singoli corsi o facoltà a numero chiuso;

Tale adempimento non è richiesto agli studenti cinesi in quanto, in via sperimentale, si prescinde dall'obbligo dell'esame denominato Gao Kao considerazione dell'evoluzione dei rapporti istituzionali tra i due Paesi e delle prospettive recentemente delineate.

- c) certificato attestante gli studi accademici parziali già compiuti, qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità, come specificato nell'allegato 1, o si richieda abbreviazione di corso (in quest'ultimo caso, il certificato dovrà specificare gli esami superati ed essere corredato da documentazione ufficiale circa i programmi degli esami stessi);
- d) titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario, ove il titolo degli studi secondari rientri nella fattispecie contemplata al punto c);

I.3 Documentazione obbligatoria da allegare per le richieste di immatricolazione ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico

I documenti che dovranno essere allegati alla domanda sono i seguenti:

- a) titolo di studio conseguito presso una Università;
- b) titolo post-secondario conseguito in un Istituto superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo, solo nel caso in cui il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarità;
- c) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica - debitamente confermato dalla Rappresentanza diplomatica - attestante gli esami superati nonché per ogni disciplina i

programmi dettagliati e le ore di attività didattica teorico-pratica previste, per il conseguimento dei titoli di cui alle lettere a) e b);

d) due fotografie (di cui una verrà autenticata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio).

Relativamente alla documentazione prevista per entrambe le richieste di immatricolazione, i candidati devono esibire alla Rappresentanza Diplomatica Consolare italiana i titoli di studio già legalizzati dalle competenti Autorità del Paese che li ha rilasciati ove previsto dalle norme locali.

Per i Paesi che hanno aderito alla convenzione dell’Aja del 05.10.1961, i documenti devono essere muniti di timbro “Apostille” previsto da tale Convenzione ed apposto a cura delle competenti Autorità locali, salvo esonero anche da tale atto per i Paesi aderenti alla Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 ratificata dall’Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106, nonché per la Germania, in virtù della Convenzione italo-tedesca in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969 e ratificata con legge 12 aprile 1973, n. 176.

I.4 Documentazione eventuale per le immatricolazioni a condizioni agevolate, di cui ai punti A) e B) (esonero dalla prova di lingua italiana ed esonero dal contingentamento)

I documenti che dovranno essere allegati alla domanda ove i candidati ne siano in possesso, sono:

- **diplomi di lingua e cultura italiana** conseguiti presso le Università per Stranieri di Perugia e di Siena al termine di un corso di studi della durata di almeno un anno accademico purché in possesso di uno dei titoli di studio di cui allegato 1;
- **certificati di competenza in lingua italiana** rilasciati da una delle seguenti Istituzioni universitarie: III Università degli studi di Roma, Università per Stranieri di Perugia e di Siena;
- **certificati di competenza in lingua italiana** delle medesime Università, rilasciati all'estero in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura o altri soggetti;
- **attestati di frequenza** rilasciati da altre università che abbiano istituito corsi anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni (articolo 46, comma 3, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Tali certificazioni, sulla base delle autonome decisioni dei singoli Atenei, possono costituire titolo utile per l'attribuzione di punteggio supplementare ai fini dell'inserimento nelle graduatorie degli idonei (nel caso di certificazioni corrispondenti ai livelli di competenza più elevati).

Gli studenti interessati possono rivolgersi direttamente alle predette Università ovvero agli Istituti italiani di Cultura all'estero, al fine di conoscere le modalità per ottenere tali certificazioni.

- **certificazione di una adeguata conoscenza della lingua italiana**, obbligatoriamente conseguita in loco ai fini del rilascio del visto di ingresso delle Università per Stranieri di Siena e di Perugia e della Terza Università degli studi di Roma ove il Ministero degli Affari Esteri, in relazione a specifiche situazioni locali, abbia dato istruzioni, in tal senso alle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane in singoli Paesi.

Dette certificazioni possono essere valutate dalle Università nella loro autonomia ai fini dell'eventuale esonero dall'esame di competenza linguistica.

Tutti i documenti redatti in lingua straniera vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana (la traduzione dovrà essere fatta eseguire a cura degli interessati che potranno eventualmente rivolgersi a traduttori locali e dovrà essere comunque confermata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio, alla quale i candidati potranno rivolgersi per ogni informazione. Gli studenti ritireranno dalla Rappresentanza i titoli di studio originali muniti di legalizzazione consolare - salvo il caso di esonero da tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali e di dichiarazione di valore in loco e detti documenti dovranno essere consegnati all'Università in sede di perfezionamento delle procedure di immatricolazione.

I.5 Visto per motivi di studio

Il visto rilasciato per motivi di studio, e non altre tipologie di visti, costituisce il solo titolo valido per lo svolgimento in Italia delle procedure relative all'immatricolazione.

Le fasi connesse all'accettazione delle domande e alla verifica dei requisiti utili per la concessione del visto di ingresso sono indicate nella voce "Rappresentanze Diplomatico-Consolari.

In attesa di opportune iniziative in sede di specifici Accordi tra l'Italia e la Croazia, l'iscrizione degli studenti croati pendolari prescinde dall'obbligo degli stessi di richiedere il permesso di soggiorno e avviene previa esibizione del solo visto di ingresso (eventualmente ad ingressi multipli). Tale disciplina si applica anche ai cittadini stranieri regolarmente residenti nella Repubblica di San Marino.

I.6 Dimostrazione disponibilità dei mezzi di sostentamento sufficienti

Così come stabilito dall'art. 39 del T.U. 25.07.1998, n. 286, la dimostrazione della disponibilità in Italia dei mezzi di sostentamento sufficienti deve essere comprovata mediante garanzie economiche fornite da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, da Governi locali, o da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana, per un importo non inferiore **ad euro 350,57 mensili, per ogni mese di durata dell'anno accademico (D.I. del 20 novembre 2001, pubblicato in G.U. n. 283 del 5.12.2001).**

Ai fini dell'ottenimento del visto d'ingresso in Italia lo studente straniero deve indicare, ai sensi dell'art. 2 della citata Direttiva del Ministero dell'Interno sui mezzi di sussistenza, l'esistenza di un idoneo alloggio nel territorio nazionale, nonché la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l'esibizione del biglietto di ritorno.

La semplice candidatura ad una borsa di studio del Governo italiano non costituisce documento di copertura economica. Coloro che, avendo chiesto ma non ancora ottenuto una borsa di studio del Governo italiano, intendano presentare domanda di iscrizione anche ai sensi delle presenti disposizioni devono produrre un documento di copertura economica valido fino al 31 dicembre 2003 come gli altri candidati.

Per la **copertura assicurativa, per cure mediche e ricoveri ospedalieri** (art. 39 c.3 T.U. n. 286/1998 e Direttiva 01.03.2000 del Ministero dell'Interno) sono ammesse le seguenti formule:

- a) dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria che derivi da Accordo tra l'Italia ed il Paese di appartenenza;
- b) polizza assicurativa straniera, accompagnata da dichiarazione consolare sulla sua validità in Italia, sulla sua durata e sulle forme di assistenza previste, che non dovranno comportare limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata;
- c) polizza assicurativa con Enti o società nazionali, quali ad esempio l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, I.N.A. che offre in Convenzione con il Ministero della Salute una apposita polizza per la copertura di tali rischi; in caso di altri Enti o società diversi dall'I.N.A. la polizza dovrà essere accompagnata da una dichiarazione dell'ente assicuratore che specifichi l'assenza di limitazioni od eccezioni alle tariffe previste per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata;

Per quanto riguarda la copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri (art. 39 c.3 T.U. n. 286/1998 e Direttiva 01.03.2000 del Ministero dell'Interno), lo studente straniero dovrà dimostrarne il possesso all'atto della richiesta sia del visto, sia del permesso di soggiorno.

I.7 Adempimenti al momento dell'arrivo in Italia

Entro otto giorni dall' arrivo in Italia i candidati devono presentarsi alla Questura competente della città in cui intendono stabilire la propria dimora al fine di ottenere il rilascio del **permesso di soggiorno** per motivi di studio.

Il rilascio del permesso di soggiorno, comunque, è subordinato alla dimostrazione delle garanzie economiche, mediante esibizione di copia della documentazione prodotta per l'ottenimento del visto di ingresso debitamente vistata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare.

Qualora il candidato intenda trasferirsi temporaneamente in altra città (ad esempio, per frequentare corsi di lingua italiana), egli dovrà presentarsi entro 15 giorni alla Questura competente per la obbligatoria dichiarazione di variazione di domicilio.

Lo studente dovrà dimostrare il possesso della copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, all'atto della richiesta sia del visto, sia del permesso di soggiorno.

Gli studenti che lascino il territorio italiano possono farvi rientro solo se già in possesso del permesso di soggiorno.

I.8 Prove di ammissione

I candidati si presentano alle prove d'esame presso l'Università prescelta muniti del passaporto con lo specifico visto d'ingresso per "studio" o dell'eventuale permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dalla competente Questura, attestante l'avvenuto deposito della richiesta di permesso.

I.9 Ammissione alle prove con riserva

I candidati sono ammessi alle prove con riserva:

1. in attesa del rilascio del previsto permesso di soggiorno. Nel caso i tempi di rilascio del permesso di soggiorno si prolunghino a causa degli adempimenti previsti dall'art.5, comma 2 bis, del T.U. n. 286/1998, come modificato dalla legge n.189/02 che impone la sottoposizione dello straniero a rilievi fotodattiloscopici, anche la iscrizione all'Università è effettuata con riserva, fino all'esibizione di copia del titolo di soggiorno, ovvero all'eventuale comunicazione della competente Questura - su richiesta dell' Ateneo interessato- dell'adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza nell'ipotesi in cui siano emerse condizioni ostative non riconosciute in sede di rilascio del visto di ingresso;
2. nel caso in cui le domande di preiscrizione e la relativa documentazione già inviate dalle Rappresentanze alle Università con riserva, non siano state ancora corredate dei documenti di studio muniti dei prescritti atti.

I.10 Prova di conoscenza della lingua italiana

Si svolge generalmente nei primi giorni del mese di settembre presso la sede universitaria scelta da ciascun candidato ed è obbligatoria per tutti i corsi universitari, ad eccezione dei casi di esonero successivamente indicati nel paragrafo successivo e degli esoneri concessi dai singoli Atenei in presenza delle certificazioni o verifiche della competenza linguistica.

Non può essere ammesso alle ulteriori prove di concorso o attitudinali – quando previste – chi non abbia superato la prova di lingua italiana
--

Per quanto attiene ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico, autonome decisioni degli Atenei possono prevedere il superamento della prova di conoscenza della lingua italiana.

I.11 Esonero dall'esame di lingua italiana

Sono esonerati dall'esame preliminare di lingua italiana e sono iscritti al di fuori del contingente specifico dei posti riservati:

per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico:

a) gli studenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o anche quadriennale, se conseguito presso le scuole italiane all'estero - oppure di uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui **all'allegato 2**;

b) i possessori di certificati complementari al titolo finale di Scuola Media conseguito in Argentina, che attestano la frequenza di un corso di studi comprensivo dell'insegnamento, per almeno 5 anni, della lingua italiana, ai sensi della Legge n. 210 del 7.6.1999 (G.U. n. 152 dell'1.7.1999) che ratifica l'Accordo con l'Argentina del 3.12.1997, entrato in vigore il 28.12.1999;

c) gli studenti che abbiano conseguito un diploma di lingua e cultura italiana presso le Università per Stranieri di Perugia e di Siena, al termine di un corso di studi della durata di almeno un anno accademico;

d) gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, **nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa**, dalla III Università degli studi di Roma e dalle Università per Stranieri di Perugia e di Siena, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all'estero o altri soggetti, o attestati di frequenza rilasciati da altre università che abbiano istituito corsi, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni.

per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico:

gli studenti in possesso dei titoli di cui alle lettere c) e d)

Sono, altresì, esonerati dalla prova di lingua italiana, sia per le immatricolazioni ai corsi di laurea sia ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e non - ma, comunque, sottoposti al limite dello specifico contingente di posti riservato ai cittadini stranieri residenti all'estero:

- gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza in lingua italiana **nei gradi non inferiori al livello B2 del Consiglio d'Europa**, dalla III Università degli studi di Roma e dalle Università per Stranieri di Perugia e di Siena, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all'estero o altri soggetti, o attestati di frequenza rilasciati da altre università che abbiano istituito corsi, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni;
- **sulla base delle autonome decisioni dei singoli Atenei**, i candidati in possesso di attestati di frequenza rilasciati da altre Università che abbiano istituito corsi, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni, ovvero di certificazioni o attestati di verifiche linguistiche rilasciati da altri soggetti.

I.12 Esami di ammissione

Ulteriori esami, del cui calendario sarà fornita annualmente comunicazione e che i candidati dovranno sostenere insieme agli studenti comunitari dopo le prove di conoscenza della lingua italiana, sono obbligatori per l'accesso ai seguenti corsi, programmati a livello nazionale:

- Corsi di laurea e di laurea magistrale direttamente finalizzati alla formazione di architetto;

- Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;
- Corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
- Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria;
- Corsi di laurea e di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie ;
- Corso di laurea quadriennale in Scienze della Formazione Primaria.

Sono altresì **obbligatori** gli esami di ammissione ai corsi i cui accessi sono programmati dalle Università.

Le date delle relative prove sono rese note nei bandi predisposti e affissi agli albi dai singoli Atenei.

I siti dei vari Atenei possono risultare utili per specifiche informazioni.

I candidati provenienti dai Paesi nei quali l'iscrizione universitaria sia effettuata col sistema del numero chiuso, sostengono eventuali prove attitudinali che, ogni Università, sulla base di autonome decisioni, può stabilire.

E' ammessa la partecipazione alle prove di ammissione ai corsi a numero programmato sia sulla base della domanda di preiscrizione sia sulla base di eventuali autonome modalità stabilite dalle Università.

I.13 Esiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale e formazione delle graduatorie

Entro quindici giorni dallo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato, sia a livello nazionale, sia a livello di Università, secondo quanto previsto dalla legge 2 agosto 1999, n. 264, art. 4, c. 1, sulla base degli esiti delle stesse e/o dell'eventuale valutazione dei certificati di competenza in lingua italiana, ciascuna Università elabora ed espone due distinte graduatorie (per ogni corso universitario) dei candidati che abbiano superato le prove, una delle quali comprendente i vincitori dei posti disponibili nel contingente riservato.

I.14 Posti rimasti disponibili nell'ambito dei singoli contingenti

Ogni sede universitaria fornisce i dati relativi al numero dei posti rimasti eventualmente disponibili per ogni corso universitario, provvedendo alla pubblicizzazione dei medesimi posti, al fine di permettere agli eventuali idonei che non si siano classificati in graduatoria utilmente rispetto ai posti , di presentare domanda di:

- a) ammissione ad altro corso universitario presso la stessa sede (a condizione che dalla dichiarazione di valore in loco risulti che il titolo di studio posseduto è valido anche per tale corso);
- b) riassegnazione, per lo stesso corso universitario o per altro, ad altra sede (a condizione che dalla dichiarazione di valore in loco risulti che il titolo di studio posseduto sia valido anche per tale corso, unitamente all'attestazione del superamento delle prove sostenute dall'Università presso la sede prescelta originariamente).

Le domande di cui alla lettera b) devono essere presentate dai candidati al Rettore dell'Università prescelta, nonché al Rettore dell'Università dove si è sostenuto l'esame di ammissione.

Ciascun candidato idoneo potrà presentare una sola domanda.

Ogni Ateneo stabilisce i propri criteri per l'accoglimento delle domande (comprese eventuali altre prove attitudinali) e provvede ad acquisire la documentazione relativa ai candidati ammessi, richiedendola all'Ateneo che ha trasmesso le domande stesse.

I.15 Iscrizione

I candidati che abbiano superato tutte le prove previste e che rientrino nei diversi contingenti stabiliti, possono immatricolarsi sulla base delle informazioni da acquisire presso ciascuna sede universitaria.

Qualora anche in fase di immatricolazione lo studente straniero non risulti in possesso del prescritto titolo di soggiorno, l'iscrizione al richiesto corso di laurea o di laurea specialistica è effettuata con riserva fino alla data del 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda. In dette circostanze, su richiesta del competente Ateneo, la Questura invierà una comunicazione in ordine all'effettivo rilascio del permesso di soggiorno, ovvero all'eventuale adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo.

I.16 Restituzione dei documenti

I candidati definitivamente esclusi ottengono direttamente o, su loro richiesta, a mezzo posta, la documentazione a suo tempo presentata, dagli Atenei che informano la Rappresentanza italiana competente nel Paese di provenienza.

Entro il termine massimo del 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, gli interessati ottengono la restituzione delle domande che non siano risultate conformi alle presenti disposizioni e dei documenti allegati da parte delle Rappresentanze, con lettera motivata e tramite assicurata, o con altro mezzo che fornisca analoghe garanzie, salvo che i medesimi non chiedano prima la restituzione presentandosi personalmente o dando delega a terzi.

I.17 Proroga del permesso di soggiorno

Gli studenti, successivamente all'immatricolazione ad un corso universitario, devono richiedere al Questore della Provincia in cui si trovano il rinnovo del permesso di soggiorno per l'intero anno, almeno trenta giorni prima della scadenza.

In occasione di tale rinnovo, l'interessato deve essere in possesso della copertura economica di cui alla Direttiva del Ministero dell'Interno 1.3.2000, del certificato di iscrizione all'Università e di tutte le condizioni già previste per il rilascio del permesso di soggiorno.

I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati "agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche", così come determinate dalle Università in termini di crediti. Lo stesso comma stabilisce che "per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio"(art. 46, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394).

Dopo l'assegnazione definitiva degli idonei, i candidati che non avranno superato le prove o che, pur idonei, non avranno ottenuto né l'ammissione ad altro corso universitario né la riassegnazione ad altra sede, devono lasciare l'Italia entro e non oltre la scadenza del visto o del
permesso di soggiorno per studio, salvo che non abbiano altro titolo di soggiorno che consenta loro di rimanere legalmente oltre tale data.

Gli indirizzi aggiornati delle Università italiane sono disponibili sul sito web del MIUR al seguente indirizzo

<http://www.miur.it/universita/atenei.html>

oppure

sul sito del CINECA al seguente indirizzo: <http://sito.cineca.it/strutture/struttura.html>

CAPITOLO SECONDO

- **CITTADINI COMUNITARI OVUNQUE RESIDENTI;**
- **CITTADINI STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA;**
- **CITTADINI ITALIANI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO.**

AVVERTENZE

Le presenti disposizioni **si applicano** anche a:

- ◆ rifugiati politici, che potranno richiedere l'assistenza necessaria al Servizio Sociale Internazionale (Via Veneto, 96 – 00187 ROMA);
- ◆ personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi internazionali aventi sede in Italia – accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede - e relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli.

Sono equiparati ai cittadini comunitari, ai fini specifici delle presenti disposizioni:

1. i cittadini di NORVEGIA, ISLANDA, e LIECHTENSTEIN, ai quali con decorrenza, rispettivamente, 1 gennaio 1994 e 1 maggio 1995, vengono applicati i Regolamenti CEE 1408/71, 1612/68, a seguito dell'intervenuta ratifica da parte dei predetti Paesi dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, nonché il Regolamento n. 307/1999 che dispone l'estensione agli studenti delle norme contenute nei precedenti Regolamenti;
2. i cittadini della SVIZZERA, a decorrere dal 1 giugno 2002, in virtù dello specifico accordo bilaterale sottoscritto in data 21.6.1999 e ratificato in data 17 aprile 2002, che recepisce i Regolamenti 1408/71 e 307/99 sopra menzionati.
3. i cittadini della Repubblica di S.Marino, sulla base del Trattato di Amicizia e Buon Vicinato del 31 marzo 1939, ratificato con legge del 6 giugno 1939, n. 1320.

Nel caso in cui il candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana, prevale quest'ultima (legge 31 maggio 1995, n.218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, art.19 paragrafo 2).

II.1 Disposizioni generali

I candidati comunitari ovunque residenti e quelli non comunitari in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente (art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25.07.98, n. 286, come modificato dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" ("E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio". Tali scuole sono elencate nell'allegato 2 delle presenti disposizioni) **possono accedere senza limitazioni di contingente:**

- **al corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico**, se in possesso di un titolo di studio valido (allegati [n.1](#) e [n.2](#)).

Gli studenti provenienti da Paesi in cui è previsto uno speciale esame di idoneità accademica, per candidarsi all'iscrizione presso le locali Università presentano, oltre al titolo finale degli studi secondari, anche la certificazione attestante l'idoneità conseguita tramite tale esame (es.: Vestibular in Brasile, Selectividad in Spagna, Prova de Aferiçao o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc..). Non è richiesto tuttavia il superamento di esami in loco che si configurino esclusivamente come "concorsi" per la definizione dei vincitori dei posti in singoli corsi a numero chiuso.

Tale adempimento non è richiesto agli studenti cinesi in quanto, in via sperimentale si prescinde dall'obbligo dell'esame denominato Gao Kao considerazione dell'evoluzione dei rapporti istituzionali tra i due Paesi e delle prospettive recentemente delineate.

Sono accettate "con riserva" le domande di coloro che frequentino l'ultimo anno di scuola secondaria e di coloro che siano in procinto di sostenere gli speciali esami di idoneità accademica previsti dall'ordinamento scolastico cui il titolo di studio si riferisce.

- **al corso di laurea magistrale non a ciclo unico** , se in possesso di:

- un titolo di studio rilasciato da una Università o di un titolo post secondario conseguito in un Istituto superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo, solo nel caso in cui il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarità e superino le eventuali prove di ammissione stabilite per il corso di laurea specialistica non a ciclo unico prescelto.

II.2 Presentazione delle domande

I candidati presentano la domanda di iscrizione direttamente all'Università prescelta, attenendosi alle modalità ed ai termini autonomamente stabiliti da ciascun Ateneo ed allegando la documentazione dallo stesso richiesta.

Le necessarie informazioni sono disponibili sui siti web: <http://www.miur.it> > Study in Italy ovvero www.miur.it > università > studenti stranieri e <http://www.esteri.it> > politica estera > politica culturale > attività > cooperazione universitaria > iscrizione studenti stranieri e possono comunque essere richieste alle Università stesse.

I candidati residenti all'estero possono rivolgersi alle Rappresentanze italiane per informazioni di carattere generale.

II.3 Documenti di studio

I documenti di studio rilasciati da autorità estere vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di “dichiarazione di valore in loco” (Modelli E ed L) a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio.

Tutti i documenti redatti in lingua straniera vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana (la traduzione dovrà essere fatta eseguire a cura degli interessati che possono rivolgersi, se in Italia, al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali. Nel caso di traduzioni fatte eseguire da traduttori locali le stesse debbono essere comunque confermate dalla Rappresentanza italiana competente per territorio, alla quale i candidati possono rivolgersi per ogni informazione.

Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da scuola con ordinamento diverso da quello del Paese in cui il candidato risiede (es. studente svizzero che studi in scuola appartenente all'ordinamento britannico in Svizzera) oppure nel quale il candidato studi o abbia studiato (es. studente svizzero che studi in Kenia in una scuola appartenente all'ordinamento britannico), il titolo deve comunque essere munito di legalizzazione e di “dichiarazione di valore” della Rappresentanza italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che lo ha rilasciato (nei due precedenti esempi trattasi del Consolato Generale d'Italia in Londra).

Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da una Università o da un Istituto superiore non universitario deve, comunque, essere munito di legalizzazione e di dichiarazione di valore della Rappresentanza italiana nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che lo ha rilasciato.

I candidati, al fine di ottenere i predetti atti consolari, devono inviare alle Rappresentanze italiane i titoli di studio già legalizzati dalle competenti Autorità del Paese che ha rilasciato il titolo, ove previsto dalle norme locali

Per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 5.10.1961, i documenti devono essere muniti di timbro “Apostille” previsto da tale Convenzione ed apposto a cura delle competenti Autorità locali, salvo esonero anche da tale atto per i Paesi aderenti alla Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 ratificata dall'Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106, nonché per la Germania in virtù della Convenzione italo-tedesca in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969 e ratificata con legge 12 aprile 1973, n. 176.

I candidati i cui documenti di studio non siano stati già perfezionati devono richiedere il perfezionamento stesso alla Rappresentanza italiana competente per territorio, utilizzando gli

appositi Modelli “**C**” o “**D**” (in caso di corsi di laurea e di laurea specialistica a ciclo unico) o “**H**” o “**I**” (in caso di corsi di laurea specialistica non a ciclo unico - disponibili presso le Rappresentanze e le Università, nonché sui menzionati siti internet - in una delle seguenti forme:

- 1) se **residenti all'estero**, presentando e ritirando i documenti originali personalmente o tramite terzi all'uopo delegati;
- 2) se **residenti in Italia**, ed impossibilitati a provvedere di persona o tramite terzi, inviando i documenti originali con idoneo mezzo postale (raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata o altro mezzo che fornisca analoghe garanzie). La Rappresentanza italiana provvederà in tal caso - a mezzo assicurata e tramite l'Ufficio Corrieri del M.A.E., con la dicitura "posta in transito" - a restituire agli interessati gli originali perfezionati.

II.4 Titolo di soggiorno

I candidati comunitari richiedono alla Questura competente per territorio, il rilascio della carta di soggiorno secondo le modalità ed i termini previsti dal decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52 (Testo B), dal D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 53, (Testo C) e dal D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54 (Testo A).

Ai sensi della stessa normativa, tali candidati non hanno obbligo di presentazione all'Ateneo della menzionata carta di soggiorno.

II.5 Cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero

L'iscrizione universitaria di cittadini italiani in possesso di titolo di studio estero che non sia già stato dichiarato equipollente ad un diploma italiano di istruzione secondaria di secondo grado dal competente **Centro Servizi Amministrativi** ai sensi delle norme in vigore, è regolata dall'art. 147 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 “Approvazione del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore”.

I candidati presentano la domanda di iscrizione direttamente all'Università prescelta attenendosi alle modalità ed ai termini autonomamente stabiliti da ciascun Ateneo ed allegando la documentazione dallo stesso richiesta.

La domanda di iscrizione potrà essere accolta soltanto se il titolo di studio sarà accompagnato anche dalla certificazione consolare attestante, sulla base di idonea documentazione, l'effettivo compimento degli studi in istituzioni scolastiche situate all'estero.

Salvo che non siano in possesso di uno dei titoli rilasciati dalle Scuole straniere in Italia, oggetto di specifici accordi bilaterali o dalle Scuole IBO funzionanti in Italia, riconosciute con i relativi decreti ministeriali (v.all.2), gli interessati possono richiedere l'iscrizione solo se dimostrano di aver compiuto gli studi all'estero.

Restano in ogni caso confermate anche per i cittadini italiani - salvo che i medesimi non abbiano già ottenuto la dichiarazione di equipollenza sopra citata - le indicazioni riguardanti i titoli di studio statunitensi e britannici, nonché quelli relativi a sistemi scolastici ordinati su meno di 12 anni complessivi di scolarità e quelli che comportano nei sistemi locali un successivo esame di idoneità accademica ([allegato n. 1](#)).

PARTE SECONDA

**Immatricolazioni a corsi di formazione presso le Istituzioni di Alta
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica**

Disposizioni Generali

Per l'accesso ai corsi di diploma accademico di primo livello e ai corsi di diploma accademico di secondo livello, attivati dalle Istituzioni AFAM (Accademie di Belle Arti, Accademia Nazionale di Danza, Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, Accademie di Belle Arti Legalmente Riconosciute, Conservatori di Musica, Istituti Musicali Pareggiati, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche) si fa rinvio alle disposizioni che disciplinano l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale presso le Istituzioni universitarie, nelle seguenti parti:

Parte Prima: “Gli studenti”

- Capitolo I “Studenti non comunitari residenti all'estero” (**I.1 – I.17**)
- Capitolo II “Cittadini comunitari ovunque residenti e cittadini non comunitari regolarmente soggiornati in Italia, cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero” (**II.1 – II.5**)

Parte Terza: “Le Rappresentanze” (da punto 1 a punto 6)

Parte Quarta: “Le Università” (da punto 1 a punto 9)

Parte Quinta: Capitolo II “Iscrizione a corsi singoli”

- **ALLEGATI:**
- Allegato 1
- Allegato 2
- Modelli A bis- B bis-C bis-D bis-E bis-F bis -G bis-H bis-I bis-L bis

Avvertenze specifiche

La prova di conoscenza della lingua italiana (Parte Prima – capitolo I.10) può avvenire anche contestualmente alle prove di ammissione a cure delle singole Istituzioni.

**L’elenco dei corsi e del corrispondente contingente di posti riservato, da ogni Istituzione Afam, ai cittadini non comunitari residenti all’estero, parte integrante delle disposizioni, è consultabile sul sito web, all’indirizzo: <http://afam.miur.it/studenti stranieri/> .
L’elenco sarà pubblicizzato anche dalle Istituzioni Afam e dalla Rappresentanze italiane all’estero.**

Gli indirizzi delle istituzioni statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale nell’ambito dell’alta formazione artistica e musicale sono disponibili sul sito web del Ministero www.miur.it, alla rubrica “Istituzioni” del settore Alta Formazione Artistica e Musicale.

Ogni comunicazione riguardante il settore Afam va inoltrata al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica – Piazzale Kennedy, 20 – 00144 ROMA.

Le istituzioni del settore Afam per qualsiasi comunicazione riguardante i candidati stranieri non comunitari residenti all’estero si rivolgeranno direttamente alle Rappresentanze Diplomatico-consolari italiane e competenti, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri (<http://www.esteri.it> > Rappresentanze diplomatiche> Ambasciate e Consolati).

PARTE TERZA

Le Rappresentanze

1. Accettazione delle domande

Ciascuna Rappresentanza riceve le domande di preiscrizione dei cittadini stranieri non comunitari residenti nella propria circoscrizione, redatte in originale e duplice copia

sul **Modello "A"** per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico

sul **Modello "F"** per i corsi di laurea magistrale non a ciclo unico e corredate della documentazione prescritta.

In casi particolari, il Capo della Rappresentanza può accettare o meno la domanda presentata da candidati provenienti da Paesi terzi e temporaneamente residenti nella Circostrizione di propria competenza, in base alla valutazione delle singole situazioni e tenendo conto anche del pubblico interesse.

Vengono accolte **"con riserva"** le domande di preiscrizione dei candidati che al momento della presentazione della domanda di preiscrizione ai **corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico**, frequentino l'ultimo anno di scolarità e debbano ancora sostenere gli esami finali e - ove previsto dall'ordinamento locale - uno speciale esame di idoneità accademica.

La Rappresentanza italiana competente riceverà il titolo finale o l'attestato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, al fine di sciogliere la predetta riserva.

2. Inoltro delle domande alle Università

Le Rappresentanze provvedono a:

- inoltrare alle sedi universitarie prescelte dai singoli candidati per assicurata (per il tramite dell'Ufficio Corrieri del Ministero degli Affari Esteri, con la dicitura "posta in transito") le domande di preiscrizione accolte, autenticate della firma e della fotografia, allegando alle stesse fotocopia autenticata dei titoli di studio di cui **all'allegato 1** – corredata di traduzione e di dichiarazione di valore **Mod.E**, - e restituendone all'interessato gli originali legalizzati.

Per i corsi di laurea magistrale non a ciclo unico la fotocopia autenticata da trasmettere attiene ai documenti di studio:

- a) titolo conseguito presso una Università;
- b) titolo post-secondario conseguito in un Istituto superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo, solo nel caso in cui il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarità;
- c) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica - debitamente confermato dalla Rappresentanza diplomatica - attestante gli esami superati nonché per ogni disciplina i programmi dettagliati e le ore di attività didattica teorico-pratica previste, per il conseguimento dei titoli di cui alle lettere **a) e b)**.

La relativa dichiarazione di valore è prodotta sul **Modello L**.

- inoltrare a ciascuna sede universitaria gli elenchi dei candidati di cui sono state trasmesse le domande, divisi per corso universitario inviando copia degli stessi, per conoscenza, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione Generale per lo studente e il diritto allo studio - Ufficio II (Piazza Kennedy, 20 – 00144 Roma);
- inoltrare al Ministero degli Affari Esteri – D.G.P.C.C. Ufficio VI, Settore Titoli (Piazzale della Farnesina, 1 – 00194 Roma) ed al Ministero dell'Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza – Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera - (Via Cavour, 6 – 00184 Roma) gli elenchi dei candidati di cui sono state trasmesse le domande con l'indicazione del corso universitario e della sede prescelta;
- specificare, ove possibile, il fax presso cui le Università devono inviare, a suo tempo, la notifica dei candidati ammessi ed un eventuale indirizzo e-mail cui anticipare tale notifica.

Le Rappresentanze, entro i termini che verranno stabiliti autonomamente dalle singole Università, trasmettono alle stesse le domande, corredandole della documentazione di studio in copia autenticata, dei cittadini stranieri in possesso di uno dei titoli di studio di cui **all'[allegato n. 2](#)**, dopo aver munito, nei casi previsti, i documenti di studio dei prescritti atti di legalizzazione e dichiarazione di valore in loco. I titoli originali sono restituiti all'interessato per la consegna diretta all'Ateneo.

Copia conforme delle domande e di tutta la documentazione deve essere conservata agli atti d'ufficio della Rappresentanza per cinque anni, a disposizione delle Amministrazioni centrali.

La Rappresentanze, ove possibile, avranno cura di trasmettere con priorità le domande e la relativa documentazione finalizzate alla iscrizione con abbreviazione di corso in modo da consentire alle Università una adeguata valutazione delle stesse.

3. Notifica dei candidati ammessi alle prove e rilascio dei visti d'ingresso

Le Rappresentanze pubblicizzano le seguenti informazioni ricevute per fax da ogni Università:

- elenchi dei candidati ammessi alle prove, anche con riserva;
- data, orario e indirizzo della sede d'esame, sia per la prova di lingua italiana ove obbligatoria, sia per eventuali ulteriori prove di accesso o attitudinali;
- scheda informativa sulle modalità, sui criteri e sui contenuti delle predette prove;
- elenco dei candidati non ammessi alle prove.

4. Rilascio dei visti di ingresso

Il Ministero degli Affari Esteri, in relazione a specifiche situazioni locali, può dare istruzioni alle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane in singoli Paesi affinché, tra la documentazione da richiedere ai candidati, ai fini del rilascio del visto di ingresso per studi universitari, sia inclusa anche la certificazione di una adeguata conoscenza della lingua italiana, conseguibile in loco, delle Università per Stranieri di Siena e di Perugia e della Terza Università degli studi di Roma.

Laddove non sia reso possibile il conseguimento in loco di detta certificazione, il Ministero degli Affari Esteri può altresì autorizzare ai fini del visto d'ingresso la richiesta di analoga certificazione rilasciata da altri soggetti operanti in loco o la verifica, a cura delle Rappresentanze stesse e in collaborazione con gli Istituti italiani di cultura, ove presenti, che garantiscano un analogo livello di competenza linguistica.

Le Rappresentanze diplomatico-consolari forniscono adeguate informazioni sulle certificazioni o sulle verifiche, di cui al comma precedente, alle università di destinazione dei candidati, affinché le medesime possano valutarle, nella loro autonomia, ai fini dell'eventuale esonero dall'esame di competenza linguistica previsto in sede.

In attesa di opportune iniziative in sede di specifici Accordi tra l'Italia e la Croazia, l'iscrizione degli studenti croati pendolari prescinde dall'obbligo degli stessi di richiedere il permesso di soggiorno e avviene previa esibizione del solo visto di ingresso (eventualmente ad ingressi multipli).

La Rappresentanza, previa documentazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in merito alla garanzia economica, può rilasciare al candidato che risulti inserito negli elenchi degli ammessi alle prove – anche se “con riserva” - il visto d'ingresso per motivi di studio al fine di consentire al richiedente di sostenere l'esame di ammissione all'Università.

Detto visto, rilasciato secondo le procedure indicate dalla Direzione Generale per gli Italiani all'estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri ed in presenza dei requisiti economici ed assicurativi appresso specificati, **dovrà essere di tipo “D” (nazionale) con ingressi multipli e validità sempre superiore a 90 giorni** (onde consentire agevolmente l'eventuale proroga del relativo permesso di soggiorno in caso di successiva immatricolazione ad un corso universitario) e, ove possibile, con validità fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

La Rappresentanza rilascia ai candidati una propria dichiarazione con la quale certifica in base a quale dei requisiti ed alla relativa documentazione probatoria, sia stato rilasciato lo specifico visto per motivi di studio.

A coloro che risultino ammessi “con riserva” **ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico** il visto d'ingresso può essere concesso solo dopo che i medesimi abbiano presentato il diploma di maturità e/o l'attestato sostitutivo a tutti gli effetti di legge e, se necessario, l'attestato di idoneità accademica.

5. Scioglimento della riserva

Le Rappresentanze fanno pervenire alle Università, a completamento delle domande e della documentazione già inviate “con riserva”, per gli studenti interessati all'immatricolazione ai **corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico** gli ulteriori documenti di studio muniti dei prescritti atti prima dello svolgimento delle prove di ammissione.

Qualora non sia possibile - per limiti di tempo - provvedere in tal senso, i candidati interessati sono ammessi alle prove stesse “con riserva”. Le Rappresentanze, in questo specifico caso, devono comunque dare conferma **entro e non oltre il quindicesimo giorno dall'effettuazione delle prove di ammissione** - anche con copia anticipata per fax - direttamente alle Università dei nominativi di coloro che abbiano conseguito il titolo finale (indicando la votazione ottenuta) e/o di coloro che siano risultati idonei negli speciali esami di idoneità accademica previsti per l'accesso alle Università

locali, precisando i voti ottenuti per l'eventuale autonoma valutazione da parte delle Università anche di tale elemento, ai fini della determinazione del punteggio complessivo per la formazione delle graduatorie. Laddove non sia previsto un voto finale la Rappresentanza ne darà specifica precisazione, per evitare che in alcune sedi universitarie venga assegnato d'ufficio il voto minimo.

La relativa documentazione in originale deve essere inoltrata dalle Rappresentanze alle Università entro i termini che saranno stabiliti.

6. Restituzione documenti

Entro il termine massimo del 31 dicembre dell'anno di riferimento, le Rappresentanze restituiscono agli interessati le domande che non siano risultate conformi alle presenti disposizioni con i documenti allegati, con lettera motivata e tramite assicurata, o con altro mezzo che fornisca analoghe garanzie, salvo che i medesimi non chiedano prima la restituzione presentandosi personalmente o dando delega a terzi.

Gli indirizzi aggiornati delle Università italiane sono disponibili sul sito web del MIUR al seguente indirizzo

<http://www.miur.it/università/atenei.html>

oppure

sul sito del CINECA al seguente indirizzo: <http://sito.cineca.it/strutture/struttura.html>

PARTE QUARTA

Le Università

1. Elenco dei posti disponibili

Ciascuna Università pubblicizza l'elenco dei posti riservati per ogni singolo corso di laurea agli studenti stranieri, al fine di consentire agli interessati di presentare la domanda di preiscrizione.

2. Accettazione delle domande degli studenti

Le Università accolgono le domande dei candidati non comunitari residenti all'estero inviate dalle Rappresentanze.

Vengono accettate **“con riserva”** le domande di coloro che frequentino l'ultimo anno di scuola secondaria e di coloro che siano in procinto di sostenere gli speciali esami di idoneità accademica previsti dall'ordinamento scolastico cui il titolo di studio si riferisce.

3. Notifica alle Rappresentanze dei candidati ammessi alle prove

Ogni Università, dopo verifica della correttezza della documentazione, provvede ad inviare alle Rappresentanze:

- gli elenchi - divisi per Rappresentanza - dei candidati ammissibili alle prove e ad inviarli, via fax o con altro mezzo idoneo indicato dalla Rappresentanza a quest'ultima, indicando, per ogni corso universitario, l'indirizzo della sede di esame, la data e l'orario sia per la prova di lingua italiana che per eventuali ulteriori prove di ammissione o attitudinali.
Viene apposta l'annotazione "con riserva" accanto ai nominativi degli studenti per i quali ancora non siano pervenuti il titolo finale della Scuola Secondaria - destinato a sostituire l'attestato di frequenza dell'ultimo anno - e/o l'eventuale attestazione di idoneità accademica nei casi previsti;
- l'elenco dei candidati che non possono essere ammessi all'esame per incompletezza o inadeguatezza della documentazione presentata;
- una scheda informativa sulle modalità, sui criteri e sui contenuti degli esami di ammissione, per opportuna informazione degli studenti interessati. Tale scheda è contestualmente pubblicizzata nella stessa data con l'esposizione all'albo di ciascuna Università.

Ciascuna Università provvede inoltre a:

- inviare copia di tutti gli elenchi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione Generale per lo studente e il diritto allo studio (Piazza Kennedy 20 - 00144 Roma), al Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. Uff. VI – Settore Titoli (Piazzale della Farnesina, 1 - 00194 Roma), ed alla locale Questura;
- pubblicizzare date e luoghi delle specifiche prove di ammissione per l'accesso ai corsi universitari programmati sia a livello nazionale, sia dalle Università;

- pubblicizzare le date per le prove attitudinali eventualmente previste dalle Università per i candidati provenienti dai Paesi nei quali l'iscrizione universitaria sia effettuata col sistema del numero chiuso.

4. Prove di ammissione

Prima dello svolgimento delle prove di ammissione, le Università acquisiscono dalle Rappresentanze gli ulteriori documenti di studio, muniti dei prescritti atti, a completamento delle domande e della documentazione già inviate con riserva.

Qualora non sia possibile - per limiti di tempo - provvedere in tal senso, le Università ammettono alle prove i candidati interessati "con riserva". **Entro e non oltre il quindicesimo giorno dall'effettuazione delle prove di ammissione, le Università ricevono, comunque** - con copia anticipata per fax - la conferma dalle Rappresentanze dei nominativi di coloro che abbiano conseguito il titolo finale con l'indicazione della votazione ottenuta e/o di coloro che siano risultati idonei negli speciali esami di idoneità accademica previsti per l'accesso alle Università locali, precisando i voti ottenuti per l'eventuale autonoma valutazione da parte delle stesse Università anche di tale elemento ai fini della determinazione del punteggio complessivo per la formazione delle graduatorie. Laddove non sia previsto un voto finale la Rappresentanza ne darà specifica precisazione, per evitare che in alcune sedi universitarie venga assegnato d'ufficio il voto minimo.

Le Università dovranno acquisire dalla Rappresentanza la relativa documentazione in originale entro la data che verrà annualmente definita.

La prova di conoscenza della lingua italiana si svolge presso la sede universitaria richiesta da ciascun candidato ed è obbligatoria per tutti i corsi universitari ad eccezione dei casi di esonero successivamente indicati e degli esoneri delle certificazioni o verifiche della competenza linguistica.

5. Esiti delle prove di ammissione e formazione delle graduatorie

Entro quindici giorni dallo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato, sia a livello nazionale, sia a livello di Università, secondo quanto previsto dalla legge 2 agosto 1999, n. 264, art. 4, c. 1, sulla base degli esiti delle stesse e/o dell'eventuale valutazione dei certificati di competenza in lingua italiana, ciascuna Università elabora ed espone due distinte graduatorie (per ogni corso universitario) dei candidati che abbiano superato le prove, una delle quali comprendente i vincitori dei posti disponibili nel contingente riservato.

Nei casi in cui sia prevista la valutazione anche del titolo finale di Scuola Secondaria, la traduzione in centesimi del voto o del giudizio del titolo di studio estero, sarà effettuata dall'Università nei seguenti modi:

- a) qualora si tratti di titoli conseguiti presso istituzioni di Paesi comunitari, secondo i criteri matematici indicati nella tabella di corrispondenza elaborata a suo tempo da parte del M.U.R.S.T;

- b) qualora si tratti di titoli conseguiti presso istituzioni di Paesi non comunitari, in base alle informazioni fornite dalla competente Rappresentanza italiana nella "Dichiarazione di valore" sul sistema di valutazione locale e sulla scala di valori cui si riferisce il voto o il giudizio del titolo stesso.
 - c) (A tal fine, le Università possono utilmente riferirsi alle disposizioni emanate a suo tempo dal M.P.I. per la conversione in 100.mi nei procedimenti di equipollenza di titoli di studio conseguiti all'estero da cittadini italiani - D.M. 20.7.78; Circ. M.P.I. n. 280 del 14.11.1978 e n. 172 (punto 6.) del 13.6.80).
- Sono, inoltre, pubblicate anche le graduatorie dei candidati che hanno superato la selezione eventualmente operata dalle Università, in rapporto ai corsi non programmati.

6. Posti rimasti disponibili nell'ambito dei singoli contingenti

Ogni sede universitaria fornisce, i dati relativi al numero dei posti rimasti eventualmente disponibili per ogni corso universitario, rispetto al contingente originariamente definito, utilizzando la stessa procedura informatizzata predisposta dal MIUR, attraverso la quale ha a suo tempo indicato il numero dei posti riservati.

Ogni Università provvede alla pubblicizzazione dei medesimi posti, al fine di permettere agli eventuali idonei, che non si siano classificati in graduatoria utilmente rispetto ai posti disponibili di presentare domanda di:

- a) ammissione ad altro corso universitario presso la stessa sede (a condizione che dalla dichiarazione di valore in loco risulti che il titolo di studio posseduto è valido anche per tale corso);
- b) riassegnazione, per lo stesso corso universitario o per altro, ad altra sede (a condizione che dalla dichiarazione di valore in loco risulti che il titolo di studio posseduto sia valido anche per tale corso, unitamente all'attestazione del superamento delle prove sostenute dall'Università presso la sede prescelta originariamente).

Ogni Ateneo stabilisce i propri criteri per l'accoglimento delle domande (comprese eventuali altre prove attitudinali) e provvede ad acquisire la documentazione relativa ai candidati ammessi, richiedendola all'Ateneo che ha trasmesso le domande stesse.

Le comunicazioni relative all'assegnazione degli idonei ad altra sede e/o ad altro corso universitario e alla trasmissione dei relativi documenti, devono essere indirizzate per conoscenza al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione Generale per lo studente e il diritto allo studio (Piazza Kennedy, 20 - 00144 ROMA), al Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C., Uff. VI, Settore Titoli (Piazzale della Farnesina, 1 - 00194 ROMA) e alle Rappresentanze italiane che hanno inoltrato le domande, nonché alle Questure interessate, con l'indicazione della cittadinanza di ciascun candidato.

7. Iscrizione degli studenti

Qualora anche in fase di immatricolazione lo studente straniero non risulti in possesso del prescritto titolo di soggiorno l'iscrizione al richiesto corso di laurea è effettuata con riserva fino alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento. In dette circostanze, su richiesta del competente ateneo la Questura invierà una comunicazione in ordine all'effettivo rilascio del permesso di soggiorno, ovvero all'eventuale adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza entro e non oltre il successivo mese di febbraio.

8. Restituzione dei documenti

La documentazione dei candidati definitivamente esclusi può essere restituita dagli Atenei agli interessati, direttamente o, su loro richiesta, a mezzo posta, informandone la Rappresentanza italiana competente nel Paese di provenienza.

9. Notifica degli esiti finali della procedura di iscrizione

Gli Atenei predispongono gli elenchi degli studenti che si sono effettivamente iscritti, nonché di quelli che sono risultati assenti alle prove di ammissione, o non idonei, o idonei riassegnati ad altra sede e/o ad altro corso, o idonei non ammessi. Detta documentazione è trasmessa:

- al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione Generale per lo studente e il diritto allo studio (Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma);
- al Ministero degli Affari Esteri D.G P.C.C., Uff. VI – Settore Titoli (Piazzale della Farnesina, 1 – 00194 Roma);
- alle Rappresentanze italiane all'estero;
- alle competenti Questure

Per la trasmissione dei dati richiesti dovrà essere utilizzato lo schema che segue:

IMMATRICOLAZIONI STUDENTI STRANIERI anno accademico 2005.06

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI

STUDENTI NON COMUNITARI

NOME	CITTADINANZA	CORSO DI LAUREA	Immatricolati - abbreviaz.di corso - non idonei - assenti - idonei riassegn.ad altra sede - etc.

STUDENTI COMUNITARI

NOME	CITTADINANZA	CORSO DI LAUREA	Immatricolati - Abbreviaz.di corso - non idonei - assenti - idonei riassegn.ad altra sede - etc.

STUDENTI NON COMUNITARI SOGGIORNANTI IN ITALIA

NOME	CITTADINANZA	CORSO DI LAUREA	Immatricolati - Abbreviaz.di corso - non idonei - assenti - idonei riassegn.ad altra sede - etc.

N.B. specificare la cittadinanza, possibilmente in ordine alfabetico

Per qualsiasi comunicazione riguardante i candidati stranieri non comunitari residenti all'estero gli Atenei si rivolgeranno direttamente alle Rappresentanze diplomatico - consolari italiane competenti, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri (<http://www.esteri.it> > Rappresentanze diplomatiche > Ambasciate e Consolati).

PARTE QUINTA

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NON MEDICHE

**CORSI DI PERFEZIONAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DI “MASTER” DI PRIMO
E DI SECONDO LIVELLO**

CORSI SINGOLI

AVVERTENZE

Ai sensi della legge 31 maggio 1995, n.218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, art.19 paragrafo 2, nel caso in cui il candidato sia in possesso di doppia cittadinanza una delle quali sia quella italiana, prevale quest'ultima.

CAPITOLO PRIMO

I.1 Cittadini comunitari non italiani ovunque residenti e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo".

“E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio”.

- **Iscrizione alle scuole di specializzazione non mediche.**
- **Iscrizione ai corsi di perfezionamento di primo e di secondo livello con rilascio di “MASTER” ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del D.M. 22 ottobre 2004, n.270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509” (“...In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le Università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello”).**

I candidati presentano la domanda di iscrizione direttamente all'Università prescelta, attenendosi alle modalità ed ai termini autonomamente stabiliti da ciascun Ateneo ed allegando la documentazione prescritta, debitamente corredata di traduzione ufficiale in lingua italiana, (la traduzione dovrà essere fatta eseguire a cura degli interessati che potranno eventualmente rivolgersi a traduttori locali e dovrà comunque essere confermata dalla rappresentanza italiana competente per territorio, alla quale i candidati potranno rivolgersi per ogni informazione) munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo.

I candidati i cui documenti non siano stati già perfezionati con gli atti consolari sopra descritti e che siano impossibilitati a provvedere di persona o tramite terzi, devono inviare i documenti con idoneo mezzo postale (raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata o altro

mezzo che fornisca simili garanzie) alle predette Rappresentanze italiane all'estero che, dopo averne curato la regolarizzazione, li restituiscono al mittente, a mezzo assicurata e tramite l'Ufficio Corrieri del M.A.E., con la dicitura "posta in transito".

Possono richiedere l'iscrizione i candidati in possesso di un titolo accademico equiparabile per durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto. L'iscrizione, tuttavia, resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte degli organi accademici ai soli fini dell'iscrizione, nonché al superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti.

I candidati in possesso di titolo accademico conseguito in Italia debbono soddisfare il requisito dell'abilitazione professionale, laddove richiesto.

I.2 Cittadini non comunitari residenti all'estero

I candidati presentano la domanda e la prescritta documentazione alle Rappresentanze Diplomatiche italiane, le quali provvedono ad inviarle alle Università entro i termini definiti dal relativo bando.

Possono richiedere l'iscrizione i candidati stranieri in possesso di un titolo accademico equiparabile per durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto. L'iscrizione, tuttavia, resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte dei competenti organi accademici ai soli fini dell'iscrizione ed al superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti.

Coloro i quali siano in possesso di titolo accademico conseguito in Italia debbono soddisfare il requisito dell'abilitazione professionale, laddove richiesto.

Informazioni specifiche sui corsi attivati possono essere assunte direttamente presso le singole sedi.

Gli indirizzi aggiornati delle Università italiane sono disponibili sul sito web del MIUR al seguente indirizzo

<http://www.miur.it/università/atenei.html>

oppure

sul sito del CINECA al seguente indirizzo: <http://sito.cineca.it/strutture/struttura.html>

CAPITOLO SECONDO

Iscrizione ai corsi singoli

I cittadini comunitari ovunque residenti ed i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia di cui all'art.39, comma 5 del decreto legislativo n. 286/1998, **come modificato dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”**, che intendono frequentare uno o più corsi singoli o “stage” possono iscriversi presentando il libretto universitario o altro documento dell'Ateneo estero tradotto e legalizzato, nei termini previsti dalle singole Università.

I cittadini non comunitari residenti all'estero che intendono frequentare uno o più corsi singoli o “stage” presso Atenei, **possono iscriversi presentando la domanda alle Rappresentanze Diplomatiche italiane nei termini che verranno annualmente stabiliti in relazione all'articolazione della attività didattica (nel primo o nel secondo semestre).**

Conseguentemente, le medesime Rappresentanze fanno pervenire alle istituzioni universitarie, nei termini che verranno indicati, le domande stesse e la relativa documentazione.

In nessun caso i corsi singoli o “stage” possono essere valutati ai fini dell'iscrizione a normali corsi di laurea o di diploma.
